

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **164/1991** (ECLI:IT:COST:1991:164)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **20/03/1991**; Decisione del **08/04/1991**

Deposito del **18/04/1991**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17094**

Atti decisi:

N. 164

ORDINANZA 8-18 APRILE 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali"), promosso con ricorso della regione Sardegna, notificato il 18 luglio 1990, depositato in cancelleria il 24 luglio successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, la regione Sardegna ha proposto questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 giugno 1990, n. 151 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali"), per contrasto con

gli articoli 3, lett. g), 4, lett. g), 6, titolo III (finanze, demanio e patrimonio: artt. 7-14), 47 del suo statuto speciale (Legge cost.le 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione;

che, con atto depositato il 13 marzo 1991, la regione ricorrente, premesso che con la legge di conversione del decreto impugnato (4 agosto 1990, n. 226) sono state modificate le disposizioni che avevano determinato l'impugnativa, ha rinunciato al ricorso;

che la Presidenza del Consiglio non si è costituita in giudizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo va dichiarato estinto (v. in senso conforme ord. n. 239 del 1974).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.